



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero 140 Del 15-11-2010

**Oggetto: RETTIFICA DELL'ART. 28.4, COMMA 7, DELLE N.T.A. DEL 2° PIANO
DI GESTIONE DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE**

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di novembre alle ore 16:25, nella sala delle adunanze dell'Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:

LUNARDI GIANCARLO	P	GALLETTI CARLO	P
NORCI ELISABETTA	A	LOGLI MANRICO	P
ARRIGHETTI TERESA	P	BETTI DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO	P
BALDONI FRANCO	P	CAVALLINI LUCA	P
DINI FERNANDO	P	COLLI CLAUDIO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor LUNARDI GIANCARLO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Ing. SERGIO PAGLIALUNGA.

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica per quanto concerne le attività demandate al servizio.

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole

Data: 13-10-2010

Il Responsabile del servizio
F.to PORCHERA ANDREA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità contabile per quanto concerne le attività demandate al servizio.
Il Responsabile della Ragioneria esprime parere Favorevole

Data: 13-10-2010

Il Responsabile del servizio
F.to MONNI VITTORIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO

- che con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 132 del 12.11.2007 veniva adottato il Secondo Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese;

- che nell'art. 28.4 delle N.T.A. del Piano di Gestione adottato erano stati disciplinati gli interventi ammessi nella "zona dell'arenile per le attrezzature balneari", prevedendo, al comma 7, che in ogni stabilimento balneare era consentita "l'installazione di cabine prefabbricate con caratteristiche di facile rimovibilità, in numero di 20, di superficie cadauna non superiore a 2 mq., da posizionarsi in direzione mare (circa ortogonali alla linea di costa) in conformità con l'impianto planimetrico delle stecche cabine principali";

- che nell'osservazione che era stata presentata dal Consorzio Marina di Levante, fra le modifiche che venivano richieste rispetto alla disciplina degli interventi che la norma di piano consentiva di effettuare negli stabilimenti balneari posti nella zona dell'arenile, vi erano anche quelle con la quale si chiedeva che le 20 cabine prefabbricate previste nel comma 7 dell'art. 28.4 potessero avere una superficie di 2,4 mq, che all'interno di ciascuna cabine potesse essere installato un impianto doccia e che fosse possibile "realizzare sul lato di ingresso (di ciascuna cabina) una piccola veranda profonda 80 cm.", "in continuità con la copertura nella tipologia classica", trattandosi di un elemento che, oltre a proteggere l'ingresso, era tipico degli stabilimenti balneari di Viareggio";

- che con la deliberazione n. 24 del 23.2.2009 il Consiglio Direttivo si pronunciava su tutte le osservazioni che erano state presentate e decideva di fare proprie le controdeduzioni proposte dall'Ufficio ed esaminate dallo stesso Consiglio direttivo nella fase istruttoria con le quali venivano indicate quali osservazioni erano risultate accoglibile e quali invece non risultavano tali;

- che dall'esame delle controdeduzioni che sono state allegate, unitamente alle osservazioni presentate, alla deliberazione del Consiglio del Consiglio direttivo n. 24 del 23.2.2009 risulta chiaramente che quelle con le quali il Consorzio Marina di Levante aveva chiesto che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'art. 28.4 venisse opportunamente modificata prevedendo che le dimensioni delle 20 cabine prefabbricate fosse portata a 2,4 mq., che all'interno di ciascuna cabina fosse possibile installare un impianto doccia e che all'esterno di ciascuna di esse potesse essere realizzata una piccola veranda profonda 80 cm. sono state accolte;

- che, pur avendo il Consiglio Direttivo accolto tali osservazioni, nella stesura definitiva dell'art. 28.4, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione, non è stata riportata, per un mero errore materiale, la possibilità di realizzare in ciascuna delle 20 cabine prefabbricate una veranda profonda almeno 80 cm., nonostante che anche nelle controdeduzioni fatte proprie dal Consiglio

Direttivo ed allegate alla deliberazione con la quale si era conclusa tale fase del procedimento di formazione del piano di gestione, si precisava che all'art. 28.4, comma 7 della N.T.A. dovevano essere apportate le modificazioni conseguenti all'accoglimento dell'osservazioni presentate dal Consorzio;

- che con la nota pervenuta in data 31.08.2010 Prot. n. 8406/5_4. il Presidente del Consorzio Marina di Levante di Viareggio ha chiesto pertanto all'Ente Parco di chiarire quale sia il contenuto effettivo della disciplina prevista nell'art. 28.4, comma 7, delle N.T.A. del 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia lucchese, che è stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 27.04.2009, alla luce anche delle osservazioni presentate a suo tempo dallo stesso Consorzio e delle relative controdeduzioni formulate in fase di approvazione, atteso che nella stesura definitiva della norma di piano non è stata prevista la possibilità di realizzare sul fronte delle 20 nuove cabine previste una piccola veranda profonda almeno 80 cm., contrariamente a quanto era stato disposto dal Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 24 del 23.2.2009;

- che si rende pertanto necessario procedere ad una rettifica all'art. 28.4, comma 7, delle N.T.A. del 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, apportando alle previsioni in esso contenute le modifiche derivanti dalle osservazioni presentate dal Consorzio e state accolte dal Consiglio direttivo con la deliberazione n. 24 del 23.2.2009, atteso che, per un mero errore materiale, tali modifiche non sono state correttamente inserite nella stesura definitiva della norma di piano;

VISTI gli articoli 124 e 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del personale del servizio interessato;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
presenti n. 9
votanti n. 9
a favore n. 9
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:

1. di dare atto che all'art. 28.4, comma 7, delle N.T.A. del 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese devono essere apportate tutte le modifiche che avevano formato oggetto delle osservazioni presentate dal Consorzio Marina di Levante di Viareggio e che sono state accolte con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 23.2.2009, tenuto conto che tali modifiche non sono state inserite, per un mero errore materiale, nel testo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.140 del 15-11-2010 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

modificato di tale articolo, così come risulta dalla relazione che si allega sub. lett. A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare all'Ufficio Pianificazione il compito di apportare all'art. 28.4, comma 7, delle N.T.A. del 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese le modifiche che avrebbero dovuto essere apportate a tale articolo per effetto dell'accoglimento delle osservazioni che erano state presentate dal Consorzio Marina di Levante e di ripubblicare il nuovo testo dell'art. 28.4, comma 7, delle N.T.A. del 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia lucchese, quale risulterà dalle modifiche che, per un mero errore materiale, non vi erano state apportate.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole:

presenti n. 9

votanti n. 9

a favore n. 9

contrari n. 0

astenuiti n. 0

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to LUNARDI GIANCARLO

IL DIRETTORE
F.to SERGIO PAGLIALUNGA

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto è PORCHERA ANDREA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario amministrativo certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-12-2010 al 20-12-2010, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 21-12-2010

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-12-2010 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì, 01-01-2011

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA



Tenuta di San Rossore
Località Cascine Vecchie
56122 - PISA

tel.(050) 539346/343
fax.(050) 533650

RELAZIONE ISTRUTTORIA al Consiglio Direttivo

per interpretazione dell'art. 28.4 commi 7 e 8 delle N.T.A. del 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese

- Premessa

La nota pervenuta in data 31.08.2010 Prot. n. 8406/5_4.1 a firma del Presidente del Consorzio Marina di Levante di Viareggio chiede l'espressione del Consiglio Direttivo relativamente ad una interpretazione dell'articolo 28.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del II° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia lucchese definitivamente approvato con Delibera C.D. n. 53 del 27.04.2009, alla luce anche delle Osservazioni presentate a suo tempo dallo stesso Consorzio ed delle relative controdeduzioni formulate in fase di approvazione. In particolare l'espressione del parere ad oggi richiesto riguarda la possibilità di realizzare sul fronte delle 20 nuove cabine previste dal Piano, una piccola veranda profonda almeno 80 cm.

- Analisi

Nel II° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia lucchese adottato con Delibera C.D. n. 132 del 12.11.2007 la prima stesura della norma in oggetto era la seguente:

28.4 – Zona dell'arenile per le attrezzature balneari

.....
7. *In ciascuna unità è ammessa l'installazione di cabine prefabbricate con caratteristiche di facile rimovibilità, in numero di 20, di superficie massima cadauna non superiore a 2 mq., da posizionarsi in direzione mare (circa ortogonali alla linea di costa) in conformità con l'impianto planimetrico delle stecche cabine principali; tali strutture dovranno essere costituite da manufatti prefabbricati facilmente smontabili interamente in legno, semplicemente appoggiati o infissi al suolo privi di qualsiasi struttura di fondazione, con copertura a tettuccio o a capanna, presentando ciascuna medesimi aspetto, fattezze e tipologia. All'interno della zona, in ciascuna unità, è ammesso altresì l'ampliamento delle stecche cabine esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri:*

- *mantenimento dell'impianto planimetrico e della forma costruita esistenti, ivi compresi altezze e sezioni, attraverso ampliamenti organici e lineari dei volumi esistenti,*
- *divieto di costruzione in aderenza sui limiti della concessione demaniale,*
- *mantenimento di adeguati spazi liberi, privi di strutture in elevazione, tali da costituire anche con visivi, tra uno stabilimento balneare e l'altro, assumendo quale parametro di riferimento indicativo il mantenimento di almeno 4/5 della sezione libera esistente, fatte salve valutazioni paesaggistico ambientali più restrittive per ciascun caso specifico,*
- *ampliamenti in numero di cabine non superiori al 50 % delle cabine fisse esistenti,*
- *caratteristiche tipologico costruttive degli ampliamenti analoghe al costruito esistente, che si integrino nel contesto paesaggistico dei luoghi, privilegiando in ogni caso costruzioni di basso impatto e di facile rimovibilità, quali strutture e tamponamenti in legno, fondazioni di semplice appoggio;*

gli interventi di cui sopra si attuano a seguito dell'approvazione di un progetto unitario specifico per ciascun stabilimento balneare, da presentarsi in unica soluzione, secondo le modalità disciplinate dal precedente articolo 4; il nulla osta dell'Ente parco, una volta rilasciato, autorizzerà il mantenimento stabile delle cabine per il periodo di validità del presente piano di gestione.

....

In data 21.01.2008 con Prot. n. 730/5_4.1 il Consorzio Marina di Levante presenta le osservazioni al II° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia lucchese adottato con Delibera C.D. n. 132 del 12.11.2007.

Le Osservazioni presentate riguardano alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione, in particolare gli Art. 28.3 e 28.4 delle stesse.

Si riportano di seguito tal quali le osservazioni pertinenti il caso in esame, estratte dalle 27 complessive richieste di modifica/integrazione del Piano adottato, con le relative controdeduzioni formulate dall'Ente Parco ed approvate con Delibera C.D. n. 24 del 23.02.2009:

“Art. 28.4 comma 7: si richiede che la superficie massima individuata per ciascuna delle 20 cabine prefabbricate sia di almeno di 2,4 mq. La richiesta è per garantire un miglior servizio alla clientela. La cabina è prevalentemente richiesta dalle famiglie che la utilizzano come luogo in cui custodiscono le attrezzature da mare. La dimensione di 2,4 mq consentirebbe anche l'istallazione di doccia all'interno per assecondare le richieste degli avventori inoltre rispetto alla produzione di serie che utilizza come modulo base 1,0 x 1,20 basterebbe semplicemente congiungere due moduli di struttura per ottenere 2,0 x 1,20 che è la misura desiderata con un risparmio sui costi di produzione e acquisto. Controdeduzione: Accoglibile, in quanto non inficia le finalità della norma adottata (si tratta di incremento di superficie modesto+ 0.40 mq rispetto alle previsioni adottate); viene pertanto modificato l'Art. 28.4 comma 7 delle NTA.

Art. 28.4 comma 7: per quanto sopra detto riguardo alle mutate richieste degli avventori si richiede la possibilità di posizionare all'interno delle 20 cabine impianto di doccia debitamente collegato agli impianti di smaltimento. Si precisa che l'istallazione dell'impianto nulla toglie alla caratteristica di precarietà in quanto, così come per le docce sul mare saranno utilizzati sistemi di innesti a baionetta o comunque non impianti murati.

Controdeduzione: Accoglibile per quanto già esplicitato al punto 3 .

Art. 28.4 comma 7: per quanto riguarda la tipologia delle 20 cabine prefabbricate, si richiede la possibilità di realizzare sul lato di ingresso una piccola veranda profonda almeno 80 cm. La veranda sarà in continuità con la copertura nella tipologia classica ormai consolidata per questi manufatti. La veranda oltre a proteggere l'ingresso della cabina, è un elemento tipologico storico degli stabilimenti balneari di Viareggio. Impropiamente si associa la tipologia della cabina con veranda alla spiaggia di Forte dei Marmi dove invece caratteristiche erano le vele sorrette da pali. Nell'ambiente attuale inoltre è compatibile con il vagone cabine che presenta anch'esso il portico per tutto lo sviluppo.

Controdeduzione: Accoglibile in quanto non inficia le finalità della norma adottata ed anzi la modifica proposta riconduce i manufatti ad una tipologia tradizionale già presente negli stabilimenti balneari; viene pertanto modificato l'articolo 28.4 comma 7 delle NTA.

Art. 28.4 comma 7: in riferimento all'ampliamento del 50% delle cabine fisse esistenti si chiede che possa essere fissato un parametro di riferimento in quanto le dimensioni delle cabine dei relativi stabilimenti balneari non sono tutte identiche tra loro e pertanto si creerebbero delle disparità in merito alla concessione della richiesta. Il suggerimento è quello di adottare il parametro di superficie mentre le altezze saranno quelle relative al corpo originale a cui l'ampliamento viene attribuito. La superficie consigliata sarebbe 3,24 mq che è corrispondente a 1,80 x 1,80 misura standard richiesta per le cabine per portatori di handicap, in quanto parte delle cabine di nuova utilizzazione potrebbe servire a questo scopo.

Controdeduzione: Accoglibile, in quanto il Piano fissa già un parametro massimo di ampliamento, dato dal numero di cabine, ma non un parametro dimensionale (in termini di superficie e di volume), necessario per le finalità di tutela paesaggistico ambientale e di disciplina urbanistica; pertanto si modifica il comma 7 dell'Art. 28.4 introducendo una superficie massima per ciascuna cabina in analogia con il primo capoverso dello stesso comma."

L'esito dunque complessivo della controdeduzione alle osservazioni presentate sulla materia è stato in generale di accoglimento, in quanto le modifiche o integrazioni proposte ritenute nel complesso non inficiano le finalità della norma adottata, ed anzi la modifica proposta (con l'introduzione di tettoie in fronte alle cabine) ricondurrebbe i manufatti ad una tipologia tradizionale già presente negli stabilimenti balneari locali; il tutto approvato con la Deliberazione del C.D. 24/2009.

In ragione delle osservazioni e delle controdeduzioni, la normativa di Piano definitivamente approvata con Delibera C.D. n. 53 del 27.04.2009, è stata così modificata (testo integrale):

28.4 – Zona dell'arenile per le attrezzature balneari

.....(omissis commi precedenti)

7. In ciascun bagno, per il periodo di validità del presente piano di gestione, è ammessa l'installazione di cabine prefabbricate con caratteristiche di facile rimovibilità, in numero massimo di 20, di superficie massima cadauna non superiore a 2,4 mq., da posizionarsi in direzione mare (circa ortogonali alla linea di costa) in conformità con l'impianto planimetrico delle stecche cabine principali; tali strutture dovranno essere costituite da manufatti prefabbricati leggeri facilmente smontabili, interamente in legno, privi di strutture di fondazione continue in muratura, con copertura a tettuccio o a capanna, presentando ciascuna medesimo aspetto, fattezze e tipologia.

8. Per ciascun bagno è ammesso inoltre l'ampliamento una tantum delle stecche cabine esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri:

- a. mantenimento dell'impianto planimetrico e della forma costruita esistenti e tradizionali, ivi compresi altezze e sezioni, attraverso ampliamenti organici e lineari dei volumi esistenti;*
- b. divieto di costruzione sui limiti della concessione demaniale;*
- c. mantenimento di adeguati spazi liberi, privi di strutture, tali da costituire anche coni visivi, tra uno stabilimento balneare e l'altro, assumendo quale parametro di riferimento indicativo il mantenimento di almeno 4/5 della sezione libera esistente, fatte salve valutazioni paesaggistico ambientali più restrittive per ciascun caso specifico;*
- d. ampliamenti in numero di cabine non superiori al 50 % delle cabine fisse esistenti, per una superficie della singola cabina massima pari a mq. 3,24;*
- e. caratteristiche tipologico estetiche degli ampliamenti analoghe al costruito esistente, che si integrino nel contesto paesaggistico dei luoghi, in ogni caso costruzioni di basso impatto e di facile rimovibilità, quali strutture e tamponamenti in legno;*

f. in analogia con tipologie tradizionali già presenti negli stabilimenti balneari viareggini, è ammissibile la collocazione di cabine dotate sul lato ingresso di tettoia per piccolo porticato (di norma di profondità non superiore a metri 1);

gli interventi si attuano a seguito dell'approvazione di un progetto unitario specifico per ciascun stabilimento balneare, da presentarsi in unica soluzione, secondo le modalità disciplinate dal precedente articolo 4; il nulla osta dell'Ente parco, una volta rilasciato, autorizzerà il mantenimento stabile delle cabine per il periodo di validità del presente piano di gestione.

.....(omissis commi successivi)

- Valutazioni

Si evidenzia pertanto che l'accoglimento di gran parte delle istanze presentate in sede di osservazione al Piano da parte dell'Associazione di categoria dei balneari, ha comportato una suddivisione dell'articolato originale relativo all'argomento "cabine", in due nuovi commi: il 7 e l'8 (dal precedente unico comma 7 riguardante appunto il tema delle cabine degli stabilimenti balneari).

In tali nuovi commi sono state distinte di fatto due diverse tipologie di cabine che vanno a formare per il periodo di validità del Piano di Gestione una maggiore strutturazione dei servizi svolti dagli stabilimenti balneari, attraverso implementazione o ampliamento delle strutture già esistenti (regolarmente assentite).

Una prima tipologia (riferita al comma 7) riguarda l'implementazione di servizi attraverso la collocazione di un blocco unico e autonomo di 20 cabine (peraltro già previste anche dal 1° Piano di Gestione), con caratteristiche di assoluta rimovibilità, che vanno a costituire degli elementi meno strutturati, di minore ingombro, che possono essere anche autonomi dai corpi cabine principali e che dunque si configurano più come dei semplici spogliatoi e dunque dotazioni ausiliarie/complementari le strutture cabine principali, per le quali è stato modificato l'articolo della normativa adottata prevedendo una superficie massima complessiva non superiore a 2,4 mq, con caratteristiche di prefabbricati leggeri e facilmente smontabili interamente in legno. Per tale superficie la norma di piano non fa distinzione tra eventuali superfici a tettoia/verandina, prevedendo dunque la possibilità di installazione di tipologie di manufatti anche dotati di tettoie/verandine, purché (pare implicitamente ovvio) compresi in quella prevista superficie massima di ingombro.

Una seconda tipologia (riferita al comma 8) è costituita di fatto da un ampliamento delle stecche cabine principali esistenti, ancorché sempre con caratteristiche strutturali di rimovibilità, limitatamente alle tipologie costruttive già in essere negli stabilimenti balneari. Infatti a seguito di approvazione di un progetto unitario specifico per ciascun stabilimento balneare, la norma vigente prevede la possibilità di ampliamento una tantum delle cabine, in numero non superiore al 50% di quelle fisse già esistenti (quindi con esclusioni di eventuali strutture stagionali autorizzate in passato), nel rispetto di una serie di parametri elencati dalla stessa normativa di piano di gestione.

Anche questa tipologia si riferisce a manufatti autorizzati per il periodo di validità del vigente piano di gestione e nei limiti di stabilità di tutti i manufatti ricadenti sul demanio marittimo; ma la norma oggi vigente ammette una superficie più ampia rispetto al comma precedente, prevedendo una superficie massima della singola cabina pari a mq. 3,24, con la specifica previsione di poter collocare sul lato di ingresso un piccolo porticato/tettoia profondo fino ad 1 metro in aggiunta alla superficie della cabina.

Tale previsione risulta inserita proprio a seguito dell'esame (ed accoglimento) delle osservazioni presentate, stante anche la conformità con la tipologia tradizionale già presente nel corpo cabine degli stabilimenti balneari.

Il nuovo comma 8 vigente definisce quindi una seconda tipologia di nuove cabine, più strutturate, più capienti e più attinenti alle cabine tradizionali già presenti negli stabilimenti balneari.

Nel merito, dunque, della recente richiesta di interpretazione della normativa vigente, circa l'installazione di una verandina/tettoia della profondità di circa 0,8 m. anche in fronte alle 20 cabine/spogliatoio (di cui al comma 7 delle vigenti N.T.A.), secondo quanto sopra esposto, la norma non parrebbe porre particolari elementi di dubbio o incertezza interpretativa.

Si può forse in questa sede evidenziare, in aggiunta a quanto sopra, che il singolo (ulteriore...) ampliamento di una tettoia della profondità di 0,8 m., che assommerebbe, stante le dimensioni medie standard dei fronti cabine di questo tipo, ad una nuova modesta superficie coperta di circa 1 mq. per ciascuna cabina, non parrebbe creare significativi elementi di impatto ambientale e paesaggistico, visto altresì che il tutto è sempre ricompreso entro la zona dell'arenile specificamente destinata alle attrezzature balneari (art. 28.4) all'interno della zona di recupero degli arenili, come prevista dal Piano del Parco.

Anche se la valutazione sopra fatta va ovviamente ricalibrata nel contesto generale e dunque moltiplicata per le 20 cabine previste per ciascun stabilimento balneare e per il totale degli stabilimenti esistenti sull'arenile interessato (ossia: 14 nella Marina di Levante e 16 nella Marina di Torre del Lago, per un totale di 30!).

Per quanto sopra si può concludere che senza dubbio non si deve trattare di interpretazione della normativa approvata; mentre resta da evidenziare che in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati la richiesta di veranda/tettoia in fronte alle cabine, quale che fosse la loro tipologia, era stata ritenuta accoglibile, in quanto non inficiante le finalità della norma adottata, e così le controdeduzioni erano state approvate dal Consiglio Direttivo con la deliberazione 24/2009.

Pisa, 3.11.2010

Il Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio
arch. Andrea Porchera